

D.M. 12 aprile 2002 ⁽¹⁾

Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2002, n. 91.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 4, D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 1250.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Delegato per il coordinamento

della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater della predetta legge n. 401 del 2001, concernenti la Commissione nazionale dei grandi rischi, per la cui costituzione, organizzazione e funzionamento si rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali e ritenuto che la Commissione in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle predette disposizioni, allo scopo di consentire il concorso della comunità scientifica alla corretta ed efficace impostazione delle diverse problematiche concernenti la protezione civile;

Decreta:

1. Costituzione.

[1. È costituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di seguito denominata Commissione, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio] ⁽³⁾.

(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 4, D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 1250.

2. Composizione.

[1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, dal presidente e da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, dal presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, dal presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti, dal presidente del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche e dal presidente del Gruppo nazionale vulcanologia.

2. Alla nomina dei componenti la commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.C.M. 4 novembre 2002 (Gazz. Uff. 11 novembre 2002, n. 264), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro il suddetto decreto è stato abrogato dall'art. 4, D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 1250.

(5) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 4, D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 1250.

3. Sezioni.

[1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Rischio sismico;

Sezione II - Rischio vulcanico;

Sezione III - Rischio idrogeologico;

Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;

Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;

Sezione VI - Rischio incendi boschivi;

Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;

Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.

2. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e al Dipartimento della protezione civile.

3. Ciascuna sezione è composta da un presidente e da nove esperti.

4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno.

5. Il coordinamento delle attività delle sezioni è assicurato dall'ufficio di presidenza della commissione costituito con determinazione del presidente della commissione stessa ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

(6) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.C.M. 4 novembre 2002 (Gazz. Uff. 11 novembre 2002, n. 264), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro il suddetto decreto è stato abrogato dall'art. 4, D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 1250.

(7) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 4, D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 1250.

4. Modalità organizzative e di funzionamento.

[1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.

3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.

5. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per le conseguenti valutazioni.

6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della Commissione.

8. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la protezione civile] ⁽⁸⁾.

(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 4, D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 1250.

5. Abrogazione.

[1. Il decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] ⁽⁹⁾.

(9) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 4, D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 1250.